

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

**ALLEGATO 1  
AL  
CAPITOLATO TECNICO**

**CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE, ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI**

**IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 4 SEZIONI E PRECISAMENTE:**

- ❑ **SEZIONE A - PREMESSA**
- ❑ **SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI**
- ❑ **SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**
- ❑ **SEZIONE D - NORME SUI SINISTRI**

**SEZIONE A - PREMESSA**

Il presente documento ha per oggetto la disciplina relativa ai servizi di copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Amministrazione, ivi inclusi i rischi di cui alla sezione C del presente allegato - condizioni aggiuntive e quelle previste nel disciplinare di gara ai punti 4.4 COPERTURE ADDIZIONALI e 4.5 ULTERIORI COPERTURE se aggiudicate.

I servizi assicurativi sopra indicati sono regolati dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito indicate

Nel presente documento deve intendersi:

<b>Per Legge</b>	La legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Per Regolamento</b>	Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Per Proprietario</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**A 1 – Formule tariffarie****A 1.1 - Formule tariffarie RC Auto (comprese le condizioni aggiuntive) – veicoli a motore e natanti diversi dai mezzi bellici del Ministero della Difesa**

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi in relazione all'assicurazione dei mezzi bellici di proprietà del Ministero della Difesa, l'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive) è prevista con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e con tre diverse alternative di massimali. A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sottocategorie, secondo le tabelle sotto riportate. Per ciascun veicolo o natante, l'Amministrazione dovrà indicare quale alternativa di massimale intende prescegliere; l'importo del premio corrispondente a ciascuna alternativa sarà quello risultante dall'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

<b>VEICOLI A MOTORE</b>	<b>PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO SSN (opzione1)</b>	<b>PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO SSN (opzione2)</b>	<b>PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO SSN (opzione3)</b>
<b>AUTOVETTURE (SETTORE I)</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
fino a cv 8			
Da 9 a 10 cv			
Da 11 a 12 cv			
Da 13 a 14 cv			
Da 15 a 16 cv			
Da 17 a 18 cv			
Da 19 a 20 cv			
oltre 20 cv			

<b>AUTOBUS (SETTORE III) uso privato</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.582.284,50</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 3.700.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 5.000.000,00</b>
fino a 10 posti			
11 posti			
12 posti			
13 posti			
14 posti			
15 posti			
da 16 a 17 posti			
da 18 a 19 posti			
20 posti			
da 21 a 24 posti			
da 25 a 29 posti			
da 30 a 40 posti			
da 41 a 47 posti			
48 posti			
da 49 a 50 posti			
da 51 a 60 posti			
oltre 60 posti			

<b>AUTOCARRI (SETTORE IV) peso complessivo a pieno carico</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
fino a 15 q.li			
da 16 a 25 q.li			
da 26 a 35 q.li			
da 36 a 70 q.li			
da 71 a 360 q.li			

**CONSIP S.p.A.**

Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato

oltre 360 q.li			
----------------	--	--	--

<b>MOTOVEICOLI TRASP.COSE (SETTORE IV)</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
fino a 50 cc			
da 51 a 150 cc			
da 151 a 250 cc			
da 251 a 750 cc			
oltre 750 cc			

<b>CICLOMOTORI MOTOCICLI (SETTORE V)</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
fino a 50 cc			
da 51 a 150 cc			
da 151 a 400 cc			
oltre 400 cc			
Quadricicli elettrici C.B.c.			
Melex 743			

<b>VEICOLI SPECIALI (SETTORE VI) – MACCHINE OPERATRICI – CARRELLI</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
fino a 25 q.li			
da 26 a 50 q.li			
da 51 a 150 q.li			
oltre 150 q.li			

<b>RULLI COMPRESSORI</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
--------------------------	--	--	--

<b>MACCHINE AGRICOLE (SETTORE VII)</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
--	--	--	--

<b>RIMORCHI (SETTORE I)</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
-----------------------------	--	--	--

<b>RIMORCHI (SETTORE IV)</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 774.685,35</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 1.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>
------------------------------	--	--	--

<b>TARGHE PROVA AUTOVEICOLI</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 2.600.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 3.700.000,00</b>	<b>Massimale:</b> <b>€ 5.200.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	--

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>
<b>TARGHE PROVA MOTO</b>	<b>€ 774.685,35</b>	<b>€ 1.600.000,00</b>	<b>€ 2.600.000,00</b>

<b>NATANTI</b>	<b>COSTO UNITARIO (opzione1)</b>	<b>COSTO UNITARIO (opzione2)</b>	<b>COSTO UNITARIO (opzione3)</b>
<b>NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda)</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>
	<b>€ 774.685,35</b>	<b>€ 1.600.000,00</b>	<b>€ 2.600.000,00</b>
fino a 5 cv			
da 6 a 19 cv			
da 20 a 50 cv			
da 51 a 90 cv			
da 91 a 150 cv			
da 151 a 200 cv			
da 201 a 300 cv			
da 301 a 500 cv			
oltre 500 cv			

<b>Natanti (con stazza lorda superiore a 50t e inferiore o uguale a 170t.)*</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>
	<b>€ 1.549.370,70</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 2.600.000,00</b>
<b>Natanti (con stazza lorda superiore a 170t e inferiore o uguale a 600t.)*</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>
	<b>€ 2.065.827,60</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>
<b>Natanti (con stazza lorda superiore a 600t.)*</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>	<b>Massimale:</b>
	<b>€ 3.098.741,39</b>	<b>€ 4.750.000,00</b>	<b>€ 5.500.000,00</b>

\* Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, per i quali non è prevista l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, l'assicurazione dovrà prevedere:

- l'estensione della copertura assicurativa anche nell'ipotesi in cui i natanti operino oltre i limiti delle acque territoriali;
- la copertura assicurativa, altresì, dei battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

## **A 1.2 - mezzi bellici del Ministero della Difesa**

Per i mezzi bellici del Ministero della Difesa sarà dovuto il premio globale forfettario annuo risultante dall'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

## **A 2 - Inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti**

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, aumentare o ridurre i veicoli e/o i natanti oggetto di copertura assicurativa.

Fatta eccezione per i mezzi bellici appartenenti al Ministero della Difesa, le Amministrazioni devono comunicare mensilmente all'Assicuratore le variazioni (con indicazione della data di inclusione e/o esclusione) dei veicoli e natanti assicurati.

In caso di esclusioni, le Amministrazioni dovranno restituire all'Assicuratore i relativi certificati e contrassegni.

### **A 3 – Validità della copertura**

Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa, indipendentemente dalla emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati e contrassegni.

### **A 4 - Certificato e contrassegno**

Fatto salvo quanto di seguito previsto per i veicoli non muniti di targa civile e per i natanti dei corpi armati e assimilati, entro il 15 Dicembre di ogni anno le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall'Assicuratore le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere il rilascio dei certificati e dei contrassegni, ai sensi dell'art. 7 della Legge e degli artt. 9, 10, 11 e 14 del Regolamento.

L'Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a motore o natante assicurato, il certificato ed il contrassegno previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Assicuratore rilascia un duplicato su semplice richiesta dell'Assicurato ai sensi del Regolamento.

Per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di doppia targa sia civile che militare e per i natanti dei corpi armati e assimilati, l'Assicuratore consegnerà i relativi certificati e contrassegni solo se richiesti entro il 15 Dicembre di ogni anno e nel numero richiesto, senza indicazione del tipo di veicolo, della targa di riconoscimento (per i veicoli a motore) e senza i dati di iscrizione, marchio o numero del motore (per i natanti). Tali dati saranno apposti sui certificati e sui contrassegni a cura dell'Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle destinazioni dei predetti documenti senza alcun obbligo di loro comunicazione all'Assicuratore.

**SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A  
MOTORE**

**B 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione copre, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, garantendo il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli assicurati o dalla navigazione dei natanti.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per:

- danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- i danni che si verificano quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- la responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono inoltre compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo, tranne che durante l'esame;
- i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;

L'assicurazione copre inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, così come disciplinato dalle Condizioni Aggiuntive di seguito indicate e quelle previste nel disciplinare di gara ai punti 4.4 COPERTURE ADDIZIONALI e 4.5 ULTERIORI COPERTURE se aggiudicate.

In tale ipotesi i massimali previsti nella polizza sono vincolati al risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria; pertanto i risarcimenti dovuti per effetto delle Condizioni Aggiuntive saranno riconosciuti solo ed esclusivamente ove residuino somme disponibili una volta intervenuto il risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria. .

**B 2 – Colpa grave**

L'Assicuratore è obbligato anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo rappresentante legale, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

**B 3 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n.566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli e natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

#### **B 4 - Rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da amministratori, dipendenti e collaboratori anche occasionali:**

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione.
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente deve intendersi non prestata qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con colpa grave per quanto successo. (DPR n.3 del 10 gennaio 57 art.19,22, 23 s.m.i.)

#### **B 5 - Determinazione e pagamento del premio**

Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del paragrafo A 1 - *Formule tariffarie*.

Entro il giorno 15 del mese di febbraio di ciascun anno successivo al 2005 le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni (inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il pagamento del premio vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai paragrafi C 2.12 - *Pagamento del premio* e C 2.14 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

Nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia.



Nel caso di esclusioni, l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia residua.

Nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per il Ministero della Difesa le inclusioni e le esclusioni non saranno regolarizzate in funzione dei giorni effettivi di copertura ma a regolamento premio sul numero effettivo dei mezzi in copertura al 31 dicembre di ogni anno.

## **B 6 - Sospensione in corso di contratto**

Qualora l'Assicurato intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo paragrafo B 8.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione - senza che l'Assicurato abbia richiesto la riattivazione della garanzia - l'assicurazione si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Assicuratore.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 (tre) mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con rinuncia però, da parte dell'Assicuratore, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore dell'Amministrazione Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'Assicuratore rilascia un'appendice al Contratto di Assicurazione che deve essere sottoscritta dall'Amministrazione Contraente.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato calcolato il premio forfettario.

## **B 7 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o natante assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o del natante, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione all'Assicuratore fornendo copia dei documenti rilasciati dalle Autorità.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione dell'Assicurazione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Assicuratore della cessazione di rischio.

L'Assicuratore non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato calcolato il premio forfettario. Per gli altri mezzi del Ministero della Difesa il premio sarà invece regolato esclusivamente sul numero effettivo dei mezzi in copertura al 31 dicembre di ogni anno.

### **B 8 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante**

In caso di furto del veicolo o del natante l'Assicurazione è risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. L'Amministrazione deve dare notizia del furto all'Assicuratore fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, l'Assicurazione è risolta alla data di scadenza del premio stesso.

### **B 9 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale:

1. per i veicoli: su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero ed alle coste orientali dell'atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate: anche oltre il limite delle acque territoriali

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente senza bisogno di accordo integrativo.

L'Assicuratore è tenuto a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione/richiesta dei certificati e dei contrassegni.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La garanzia è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio ai sensi dei punti C 2.12 *Pagamento del premio* e C 2.14 *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, l'Amministrazione è obbligata a farne immediata restituzione all'Assicuratore.

L'Assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili (escluso l'Assicurato) per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

**B 10 - Reportistica sulle “Polizze RCA”**

Tale reportistica deve dettagliare, entro il mese di aprile di ogni anno l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ognuno di essi le seguenti informazioni, il cui elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva:

- n° progressivo Ordinativo;
- data Ordinativo;
- Amministrazione;
- Provincia;
- prodotto assicurativo prescelto;
- numero di polizza assegnato;
- numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc.);

L'Assicuratore dovrà inoltre fornire mensilmente l'elenco dei veicoli esclusi dalla copertura assicurativa indicando le seguenti informazioni, il cui elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva:

- Amministrazione;
- Provincia;
- numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc);

L'Assicuratore dovrà rendere disponibile la reportistica entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto della reportistica.

**SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**

**C 1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI**

**C 1.1 - Responsabilità Civile dei Trasportati**

L'Assicuratore assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

**C 1.2 - Ricorso Terzi da Incendio**

L'Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio.

L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi

**C 1.3 - Rimorchi – Rischio Statico**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

**C 2 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI TRANNE I MEZZI BELLICI**

**C 2.1 - Carico e Scarico**

L'Assicuratore assicura la responsabilità dell'Amministrazione e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

**C 2.2 – Responsabilità per difetti di manutenzione**

L'Impresa risponde dei danni subiti dal Conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali l'Amministrazione sia responsabile.

**C 2.3 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

**SEZIONE D - NORME SUI SINISTRI**

**D 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere redatta, entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile:

- ⇒ sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso,
- ⇒ oppure, se non disponibile il modulo di cui sopra, in forma libera purché con comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata, ed inviata a mezzo raccomandata A/R (ovvero, per il caso di comunicazione scritta non sul modulo, anche a mezzo fax)

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**D 2 - Gestione dei sinistri**

L'Assicuratore può, previa comunicazione all'Assicurato, provvedere direttamente alla definizione entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di legali o tecnici. Esso ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della citazione del danneggiato.

Dell'avvenuta definizione di ciascun sinistro l'Assicuratore darà, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione interessata.

Restano a carico dell'Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati, per resistere nel comune interesse all'azione del terzo danneggiato.

Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da parte dell'Avvocatura dello Stato o per l'intervento di tecnici che non siano designati dall'Assicuratore, che neppure risponde di multe, ammende.

L'Assicuratore si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi civili nei quali non venga esperita l'azione diretta di cui all'Art. 18 della Legge 24.12.1969, n. 990.

L'Assicuratore si obbliga a liquidare eventuali provvisori – poste a carico dell'imputato – previa esplicita richiesta dell'Amministrazione interessata.

Nei casi di sinistri tra veicoli o natanti appartenenti ad Amministrazioni Contraenti considerate terze fra loro, l'Assicuratore avrà cura che la somma spettante alla parte danneggiata a titolo di risarcimento venga acquisita al bilancio di entrate dello Stato, per gli esercizi 2005 e successivi, con versamento sui capitoli di "Entrate eventuali e diverse dei Ministeri" ovvero sui capitoli di entrate dei bilanci delle altre Amministrazioni.

## CONSIP S.p.A.

Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato

### D 3 - Reportistica sui sinistri

Dati sui sinistri che l'Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del capitolato tecnico e del presente allegato:

Dati dell'Amministrazione_____	
Data di accadimento dell'evento_____	Data di denuncia_____
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____	
Numero di polizza _____	
<b>Tipologia del sinistro</b>	<input type="checkbox"/> Danni a cose <input type="checkbox"/> Danni a persone
<b>Dati del veicolo o natante interessato:</b>	
<b>Categoria del veicolo (autovettura, natante, autocarro, etc...)_____</b>	
Veicolo Marca e tipo _____ Targa _____	
<b>Stato del sinistro:</b>	
<input type="checkbox"/>	sinistro agli atti, senza seguito.
<input type="checkbox"/>	sinistro liquidato in data_____ liquidazione pari a €_____
<input type="checkbox"/>	* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a €_____
* Revisione del sinistro anno _____ pari ad €_____	